



# COMUNE DI CHIARAMONTI

Provincia di Sassari

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 17 DEL 28-07-2020

**OGGETTO: Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI). Esame ed approvazione.**

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di luglio alle ore 12:30, in Chiaramonti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica di Prima convocazione, con la partecipazione dei signori consiglieri:

<b>Unali Alessandro</b>	<b>P</b>	<b>Pinna Luigi</b>	<b>P</b>
<b>Casu Mario</b>	<b>P</b>	<b>Urgias Costantina</b>	<b>P</b>
<b>Busellu Antonio</b>	<b>P</b>	<b>Migoni Marco</b>	<b>P</b>
<b>Murgia Cristina</b>	<b>P</b>	<b>Demontis Giovanni Quirino</b>	<b>P</b>
<b>Scanu Stefania Giusta</b>	<b>A</b>	<b>Pinna Martino Nicola Giovanni</b>	<b>P</b>
<b>Gallu Gian Franca</b>	<b>P</b>		

<b>Presenti n.</b>	<b>10</b>
<b>Assenti n.</b>	<b>1</b>

Presiede Unali Alessandro nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott. Piras Aldo Lorenzo.

## PREMESSO

-che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

-che l'imposta unica comunale si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

-che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);

-che la legge 160/2019, Legge di Bilancio per l'anno 2020, con l'articolo 1, comma 738 ha abrogato le componenti IMU e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) istituita con la legge 147/2013 lasciando in vigore la disciplina della TARI.

RAVVISATA la necessità di approvare un nuovo regolamento TARI con decorrenza dal 01.01.2020 che tenga conto del nuovo panorama normativo;

## CONSIDERATO

-che l'art. 184, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce la catalogazione dei rifiuti speciali;

-che l'art. 198, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che i comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare al punto g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lett. c) e d), queste ultime due riferite ai rifiuti da lavorazioni industriali e da attività commerciali;

-che l'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato e integrato dai D.lgs n. 284/2006, n. 4/2008 e n. 288/2008, Decreto Legge n. 208/2008 e dalla Legge n. 166/2009,

prevede che sia demandato allo Stato il compito di determinare i criteri qualitativi e quali – quantitativi per l’assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione;

-che l’art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., specifica che con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico, siano definiti entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto i suddetti criteri per l’assimilabilità;

-che l’articolo 1, comma 184, lettera a) e b) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) così come modificato dal Decreto Legge n. 208/2008 prevede che “nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 152/2006: ... b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. n. 22/1997” ovvero si continuano ad applicare gli indirizzi forniti con la deliberazione del Comitato interministeriale per i rifiuti del 27 luglio 1984;

-che l’art. 238 comma 6 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. stabilisce che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplini con apposito regolamento da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa;

-che l’art. 238, comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che sino all’emanazione del regolamento di cui al comma 6, recante criteri generali per la definizione delle componenti dei costi e la determinazione della tariffa, e fino al compimento degli adempimenti per la determinazione della tariffa, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.

VISTO l’articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la

competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi.

VISTO l’articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali.

VISTA la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo

fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”.

VISTO l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156.

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27,

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le

aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle

entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate,

anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI

-l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

-il Decreto 13 dicembre 2019 del Ministero dell'Interno, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 marzo 2020;

-il Decreto del 28 febbraio 2020 del Ministero dell'Interno con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2020; il Decreto Legge 18/2020, convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020 e in particolare il comma 2

dell'articolo 107 dello stesso, in forza del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2020.

VISTO il D.L. 124/2019 convertito con la legge 157/2019, che, con l'articolo 57 bis, comma 1, lett. b) ha

aggiunto all'art. 1 della L. 147/2013 il comma 683 bis, stabilendo che in deroga all'articolo 1, comma

683 della medesima legge e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni

approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile 2020 scollegando, così, tali adempimenti dal termine per l'approvazione del bilancio.

RILEVATO che le disposizioni di cui al punto precedente si applicavano anche in caso di esigenze di

modifica a provvedimenti già deliberati fissando al 30 aprile 2020, solo per l'esercizio finanziario 2020,

il termine per l'approvazione dei PEF rifiuti e delle relative tariffe;

VISTO l'articolo 138 del D.L. 34/2020 per effetto del quale sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

CONSIDERATO che, in conseguenza delle abrogazioni di cui al predetto articolo 138 del D.L. n. 34/2020, sono stati allineati i termini di approvazione delle tariffe e del regolamento TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020.

ESAMINATO lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che gli atti relativi alla TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del 22 novembre

2019 del MEF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di

Mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTO l'articolo 58 quinquies del D.L. n.124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n.157, che ha modificato l'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, spostando gli studi professionali dalla tariffa 11 alla tariffa 12 (per i comuni con più di 5000 abitanti), oppure dalla tariffa 8 alla tariffa 9 (per i comuni con meno di 5000 abitanti).

CONSIDERATO che l'emergenza connessa alla diffusione del COVID-19 ed i provvedimenti ad essa conseguenti hanno imposto l'interruzione di numerose attività economiche, sia nel settore dei servizi, sia in quello della produzione.

VISTO il comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, che individua la possibilità di prevedere riduzioni tariffarie in materia di TARI.

CONSIDERATO che molte attività economiche saranno caratterizzate da una contrazione della produzione dei rifiuti a causa della chiusura forzata imposta dai decreti sull'emergenza COVID-19, e che tale situazione coinvolge anche le attività inserite in contesti a vocazione turistica che ben difficilmente potranno godere del consueto flusso di presenze.

RAVVISATA la necessità di provvedere al finanziamento delle riduzioni da applicare per le utenze non domestiche interessate dalle misure di contenimento dei contagi COVID-19 con entrate proprie del bilancio dell'Ente.

CONSIDERATO che al fine di consentire l'esatta individuazione dei soggetti interessati dalle misure straordinarie di chiusura e di limitazione delle attività, nonché dei periodi per i quali dette chiusure o limitazioni si sono protratte è necessario coinvolgere l'utenza chiedendo ai contribuenti di produrre una dichiarazione in cui siano riportati tutti gli elementi necessari alla corretta applicazione delle agevolazioni in parola.

VISTO il parere dell'organo di revisione previsto dall'art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali.

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi  
rispettivamente dal Responsabile dell' Area Economico Finanziaria.

PROCEDUTO alla votazione in forma palese, con votazione unanime,

### **DELIBERA**

1.di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2.di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n.29 articoli e n.2 allegati, che unitamente alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3.di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020;

4. di prendere atto, pertanto, che il presente regolamento sostituisce con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il regolamento IUC nella componente TARI approvato con deliberazione di c.c. n. 13 del 31.07.2014 e ss.mm. e ii.;

5.di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

6.di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

7. di dichiarare, stante l'urgenza di rendere efficace il suddetto deliberato, con separata votazione unanime espressa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso:

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

il Responsabile del Servizio  
Rag. Pintus Angela

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

il Responsabile del Servizio  
Rag. Pintus Angela

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

Chiararamonti, lì 28-07-2020.

IL PRESIDENTE  
Unali Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Aldo Lorenzo Piras

Certifico che la presente deliberazione è stata inviata in copia ai gruppi consiliari con nota prot.n. 5201 del 11-08-2020 ed è stata pubblicata sull'albo pretorio al n. 632 dal 11-08-2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Chiararamonti, lì 11-08-2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Aldo Lorenzo Piras

Divenuta esecutiva in data 28-07-2020, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Rimasta in pubblicazione sull'albo pretorio al n. 632 dal 11-08-2020 al 26-08-2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Aldo Lorenzo Piras